

La frase di *Justitiam facere* vien dalle Divine Scritture : *Beati qui custodiunt judicium, & faciunt justitiam in omni tempore*, Psal. CV. Scio, quod *præcepturus sit filiis suis, & domui suæ post se, ut faciant judicium & justitiam*, Gen. XVIII. 19. Così in altri luoghi. Ora col nome di *Juniori* reputo io disegnati gli Uffiziali e Familiari de i Duchi, Conti, e d' altri Giudici, che abusandosi della lor potenza ed impiego, commetteano delle insolenze in danno del proffimo con aggravare indebitamente il Popolo, con esigere ciò che non si dovea, e col non voler emendare i torti fatti ad altrui. A questo disordine si cercò di provvedere con quelle Leggi, e colle seguenti. Cioè nella 121. Longobardica di Carlo M. abbiamo: *Audivimus, quod Juniores Comitum, vel aliqui Ministri Reipublicæ, sive etiam nonnulli fortiores Vassi Comitum, aliquam redhibitionem* (oggi di contribuzione) *vel collectiones, quidam per pastum, quidam etiam sine pasto, quasi deprecando a Populo exigere soleant*. Riferisce poi altri aggravj, e vuole, che tutti sieno proibiti. Nella Legge 22. di Pippino Re d' Italia: *Stetit nobis de omnibus Libellariis, ut nullus Comes, vel Juniores eorum eos amplius distringant* (cioè aggravino) *nec inquietent &c.* Scrive Gregorio Turonense all' Anno 578. Libro V. Cap. 27. della Storia: *Chilpericus Rex de pauperibus & Junioribus Ecclesiæ bannos jussu exigere, pro eo quod in exercitu non ambulassent*. Crede il Du-Cange con questo nome indicati i Cherici giovani. Io li tengo per Secolari, che servivano alla Chiesa. Non s'era peranche introdotto l'abuso di forzar gli Ecclesiastici a militare. E si offervi la Legge X. Lib. X. Tit. 22. del Codice Teodosiano, in cui *Clericis & Juvenibus præbetur immunitas, ut Ecclesiarum cætus concursu populorum frequententur*. Dai Cherici son distinti i Giovani, e che questi fossero Secolari, sembrano indicarlo le seguenti parole: *Quod & conjugibus, & liberis eorum, & ministeriis & maribus pariter ac feminis indulgemus*. Ma ciò che decisivamente ci fa intendere, quai fossero i *Juniores* d'allora, è quanto vien prescritto da Carlo M. nel suo Capitolare delle Ville, Tomo I. pag. 339. del Baluzio. *Quando, dic' egli, catelli nostri Judicibus commendati fuerint, de suo eos nutriant, aut Junioribus suis, idest Majoribus, Decanis, vel Cellariis eos commendare faciant &c.* Non erano dunque i *Juniori* nè i Figli de' Giudici, nè i Giudici minori, come taluno li figurò.

COMPARISCONO ancora ne' monumenti barbarici gli *Scarioni*, e ne fa menzione la Legge XII. del Re Astolfo. Fu di opinione il Du-Cange, che fossero così appellati gli *Ostiarj*, perchè nella Vita di Carlo M. scritta dal Monaco di San Gallo L. I. Cap. 20. è scritto di un certo Vescovo: *Dixit ad Ostiarium, vel Scarionem suum &c.* Ma quivi lo *Scarione* è distinto dal *Portinajo*. Aggiugne esso Du-Cange, che più sovente son presi gli *Scarioni pro Ministri Judicum, vel certe pro minoribus Judicibus*. Cita a questo proposito la Cronica del Monistero di Vol-